

FOGLIO INFORMATIVO

Locazione di cassette di sicurezza

INFORMAZIONI DELLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco, 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

CHE COS'È LA LOCAZIONE DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con il servizio di locazione di cassette di sicurezza la Banca mette a disposizione del Cliente un contenitore, la cassetta di sicurezza, e ne garantisce l'integrità; la cassetta è collocata in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di allarme, e il Cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, documenti importanti, etc.). Il Cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni conservati nella cassetta secondo le modalità contrattualmente concordate con la Banca. Non si possono depositare in cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o comunque arrecare danno, pregiudizio o disturbo.

La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.

Il livello massimo assicurato, per valore, delle cose da immettere nella cassetta di sicurezza è pari a Euro 15.000,00 salva espressa deroga da convenirsi con separato accordo tra le Parti in ogni caso entro un importo massimo pari a Euro 65.000,00.

Il Cliente si obbliga a non conservare nella cassetta oggetti aventi un valore complessivo superiore al livello massimo dallo stesso dichiarato alla Banca.

Le cassette di sicurezza hanno dimensioni diverse a cui corrispondono canoni di locazione differenti. La disponibilità del servizio e delle diverse tipologie di cassette è subordinata alla dotazione della singola filiale.

Le tipologie offerte dalla Banca sono le seguenti:

Tipo	Dimensioni		
	Lunghezza	Larghezza	Altezza
1	54 cm	30 cm	10 cm
2	54 cm	30 cm	17 cm
3	54 cm	30 cm	25 cm
4	54 cm	30 cm	33 cm
5	54 cm	30 cm	50 cm
6	54 cm	30 cm	100 cm
7	46 cm	30,2 cm	7,5 cm
8	46 cm	30,2 cm	12,5 cm
9	46 cm	30,2 cm	15 cm

Principali rischi

Tra principali rischi della cassetta di sicurezza vanno tenuti presenti:

- lo smarrimento della chiave o della tessera recante il numero della cassetta; in caso di perdita o smarrimento, il Cliente deve darne immediatamente comunicazione alla Banca in forma scritta; le spese di sostituzione della serratura e di duplicazione della tessera sono a carico del Cliente;
- eventi pregiudizievoli per le cose contenute nella cassetta (sottrazione, danneggiamento o distruzione, totale o parziale, delle cose contenute nella Cassetta) per un valore superiore al massimale assicurato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI DI COSTO	
Canone annuo	Cassetta tipo 1: Euro 75,00 Cassetta tipo 2: Euro 85,00 Cassetta tipo 3: Euro 95,00 Cassetta tipo 4: Euro 150,00 Cassetta tipo 5: Euro 220,00 Cassetta tipo 6: Euro 400,00 Cassetta tipo 7: Euro 500,00 Cassetta tipo 8: Euro 500,00 Cassetta tipo 9: Euro 500,00
Aliquota permillare su valore assic.to oltre "valore minimo"	4,84
Commissione cointestatario/delegato	Euro 1,81
Commissione per singolo accesso	Euro 0,00
Importo massimo per accesso	Euro 0,00
Criterio di addebito commissioni	Anticipato
Spese apertura contratto	Euro 0,00
Spese apertura forzata	Spese sostenute per conto del Cliente
Recupero spese varie	Euro 0,00
Tipo di rateo	Mensile
Spese produzione "Documento di Sintesi"	Euro 0,00
Imposta di bollo	Pro tempore vigente

DURATA, RINNOVO, DISDETTA E RECESSO

Durata, rinnovo e disdetta

Il Contratto avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato sottoscritto il Contratto.

Alla data di scadenza, il Contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno, salva disdetta da parte del Cliente con preavviso di almeno 15 giorni dalla data di scadenza originaria o rinnovata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Banca. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data di scadenza il Cliente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della chiave in perfetto stato di funzionamento nonché del documento.

La Banca può dare disdetta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il Cliente; in questo caso, è restituita al Cliente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere. La Banca ha la facoltà di trasportare in altri locali dello stesso immobile od in altro immobile della Banca le

cassette di sicurezza e, comunque, di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso al Cliente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà procedere all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione impianto.

Se il Cliente non si presenta, si farà luogo al trasporto ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un Notaio.

Il Cliente, sia prima che dopo il trasporto, la modificazione o sostituzione dell'impianto, al quale non può opporsi, può recedere dal Contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.

Se la Banca a proprio giudizio ritiene che i provvedimenti di cui sopra siano resi necessari da motivi di urgenza, i provvedimenti stessi potranno essere adottati anche senza preavviso, dandone successiva notizia al Cliente.

RECLAMI

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it, email all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata). Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo email/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo, oppure al contatto e-mail specificato nel presente contratto.

Per quanto riguarda la trattazione dei reclami:

a) L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, in situazioni eccezionali, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore ai 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a Operazioni di Pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 (dieci) Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

b) Nel caso di mancata, insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'ABF. Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF solo se l'importo richiesto non è superiore ad Euro 200.000 (Euro duecentomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un'associazione di categoria. Il ricorso deve essere presentato online tramite il Portale ABF (cfr. la "Guida all'utilizzo del Portale ABF" sul sito web dell'ABF). La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto se si intende presentare ricorso nei confronti di:

- due o più intermediari contemporaneamente;

- un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi;

- un confidi ai sensi dell'art. 112, co. 1, TUB. In questo caso, il ricorso può essere presentato tramite posta o fax alla Segreteria tecnica territorialmente competente o ad una qualunque delle Filiali della Banca d'Italia, oppure a mano, presso una delle Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. L'esito della controversia verrà comunicato entro 90 (novanta) giorni dalla data di completamento del fascicolo. Il suddetto termine di 90 (novanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, se la controversia riveste un carattere di particolare complessità. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria (previsto dal D.Lgs. 28/2010) nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria.

c) In relazione all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità

delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo Contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi della precedente lett. b). Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Se il Cliente è residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, si potrà rivolgere anche a FIN-NET di cui potrà trovare tutte le indicazioni sul sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-net/>. Eventuali ulteriori informazioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in altri Stati dell'Unione Europea sono reperibili anche attraverso l'ABF (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari>).

d) Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento, può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs. 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

3) Presso ogni filiale della Banca e sul Sito della Banca il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa procedure reclamo;
- ABF in parole semplici;
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie;
- Conciliatore Bancario Finanziario;
- Regolamento di procedura per la mediazione;
- Conciliatore Bancario Finanziario;
- Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

GLOSSARIO

Canone annuo	È il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.
Giornate operative	Qualsiasi giorno ferialo in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Massimale assicurativo	È un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che possono eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione degli oggetti contenuti nella cassetta.